



OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DI ATTIVITA' DEL TRATTAMENTO

Considerato che in data 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che statuisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Considerato che detto Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ;

Vista la "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" elaborata e messa a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali, la quale intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento ;

Considerato che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, debba contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 dell'8.5.2018 che ha fornito gli atti di indirizzo preliminari all'adeguamento alla normativa comunitaria;

Ritenuto di istituire il "Registro delle attività di trattamento" contenente le informazioni previste dall'art.30 del Regolamento UE 2016/679, che, senza necessità di ulteriore formale approvazione da parte della Giunta, sarà aggiornato, secondo l'evoluzione della normativa e secondo quanto ritenuto utile dal titolare e dai responsabili del trattamento designati dal titolare ;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espresso di responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole all'unanimità, espressa nei modi di Legge;

## DELIBERA

- 1) Di istituire il "Registro delle attività di trattamento", contenente le informazioni previste dall'art.30 del GDPR, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà aggiornato secondo quanto ritenuto utile dal titolare e dai responsabili del trattamento designati dal titolare, in considerazione dell'evoluzione della normativa nonché della necessità di adeguare le modalità organizzative, le misure procedurali e le regole di dettaglio a seguito della valutazione delle attività medesime;
- 2) Di comunicare la presente deliberazione ai responsabili del trattamento e di procedere a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- 3) Di dare atto che si procede alla comunicazione ai Capigruppo Consiliari del presente atto deliberativo ai sensi dell'art 125 d.lgs 267/2000.
- 4) Di dichiarare, con successiva votazione favorevole all'unanimità , stante l'urgenza di provvedere, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to VALENTINI Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune di Bognanco per 15 giorni consecutivi dal 14/09/2018 come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Bognanco, lì 14.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

---

### **Divenuta esecutiva in data 28/08/2018**

X perchè dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bognanco, lì 28/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tranchida Rosanna